



C i t t à d i F a b r i a n o

Provincia di Ancona

*Regolamento
per la prevenzione ed
il contrasto del gioco
d'azzardo patologico*

Articolo 1
FINALITA' E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento - che contiene norme integrative rispetto a quelle contenute nella Legge Regionale 7 febbraio 2017, n. 3 - è finalizzato a contrastare il fenomeno della ludopatia disciplinando il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.R. n. 3/2017 così come modificato dalla L.R. 15/2019, ove gli apparecchi di intrattenimento e svago siano già installati si adeguano alle disposizioni previste dalla Legge Regionale e dalle disposizioni integrative di cui al presente Regolamento entro il 30 novembre 2021, mentre le richieste di nuova installazione devono già adeguarsi alla normativa già in vigore.

Articolo 2
**LIMITAZIONI TEMPORALI DI FUNZIONAMENTO
DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. n. 3/2017, degli indirizzi della Conferenza Stato - Regioni - Enti Locali raggiunti con l'Intesa del 07.09.2017 e della Circolare del Ministero degli Interni del 06.11.2019, in attesa che intervenga la prevista normativa nazionale di recepimento, si stabilisce che nelle seguenti fasce orarie di ogni giorno feriale:

dalle ore 16:00 alle ore 20:00
dalle ore 22.00 alle ore 24.00

gli apparecchi da gioco e di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari e sale da gioco devono rimanere **NON UTILIZZATI**.

In caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS, gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario praticato.

Articolo 3
**RISPETTO DELLE DISTANZE
ED INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI LUOGHI SENSIBILI**

Ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. n. 3 del 2017, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di 500 (cinquecento) metri da scuole di ogni ordine e grado (con esclusione delle scuole dell'infanzia), da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

L'Amministrazione, in virtù dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 3/2017 - tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica - stabilisce altresì:

- il divieto di utilizzare apparecchi e congegni per il gioco presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari e sale da gioco ubicati in un raggio di 500 (cinquecento) metri dai seguenti luoghi sensibili:
 - impianti sportivi pubblici o aperti al pubblico
 - centri di aggregazione giovanile
 - oratori
 - biblioteche

- il divieto, in relazione all'art. 7 della L.R. n. 3/2017, di praticare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale previste all'articolo 3 della citata legge.

Articolo 4 **OBBLIGHI PER I GESTORI**

Il titolare dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro è tenuto:

- ad esporre cartelli di divieto di gioco per i minori di anni 18;
- ad esporre su apposite targhe, da posizionare all'interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, formule di avvertimento (predisposte dalla Regione) sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- ad esporre con visibilità all'esterno del locale gli orari di apertura delle sale da gioco o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro.

Articolo 5 **FORME PREMIANTI**

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. n.3 del 2017, il Comune può individuare con successivi atti agevolazioni e/o forme premianti a favore degli esercenti che decidano di eliminare fisicamente la presenza nei loro esercizi di apparecchi e congegni per il gioco e, al contempo, di non commercializzare tagliandi 'Gratta e Vinci' o similari.

Articolo 6 **SANZIONI**

Tenuto conto del previsto termine di entrata in vigore della normativa per gli apparecchi di intrattenimento e svago già installati, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 3/2017.

Le violazioni non espressamente previste da tale normativa regionale - tenuto conto dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 92/2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 125/2008) - sono punite con sanzioni pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 7

ULTERIORI AZIONI DA PARTE DELL'ENTE

Il Comune si impegna:

- ad avviare in tutto il territorio comunale attività preventiva di ricognizione dei pubblici esercizi e delle attività commerciali in genere finalizzata ad informare i gestori circa le nuove disposizioni in corso di applicazione, verificando al contempo il rispetto o meno di quanto previsto dalla normativa;
- ad istituire un elenco degli esercizi presenti sul proprio territorio che non abbiano installato apparecchi per il gioco (marchio "No Slot"), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale;
- a mettere in atto, ove possibile, iniziative e campagne di sensibilizzazione per il contrasto al gioco d'azzardo, coinvolgendo in particolare le Scuole Superiori della Città.

Articolo 8

ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLA NORMATIVA

Quanto previsto dagli artt. 1 comma 2, 2 e 3 del presente Regolamento, sarà da intendersi automaticamente adeguato da eventuali nuove normative nazionali o regionali che siano in futuro emanate.